

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1875)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1975

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi numero 34/1974 del 6 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1974, recante modifiche alla disciplina dei prezzi dell'energia elettrica, ha sostanzialmente innovato il regime tariffario relativo agli impieghi dell'energia elettrica nelle abitazioni, in quanto in luogo delle due preesistenti tariffe per uso di illuminazione e per usi diversi dall'illuminazione ha introdotto, per le abitazioni, un'unica tariffa per tutti i consumi di energia elettrica.

L'adozione di questa soluzione tariffaria rende conseguentemente indispensabile una analoga modifica al regime dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, attualmente regolato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Pertanto alle due aliquote oggi previste per le abitazioni — lire 4,00 per Kwh per gli

usi di illuminazione e lire 0,50 al Kwh per usi diversi dall'illuminazione — deve sostituirsi un'unica aliquota d'imposta, fermo restando l'assoggettamento a due distinte aliquote dell'energia impiegata nei locali e luoghi diversi dalla abitazione, per la quale il citato provvedimento CIP n. 34/1974 prevede l'applicazione di separate tariffe per gli impieghi di illuminazione e per quelli diversi dall'illuminazione.

Nessuna rilevanza ha il provvedimento agli effetti fiscali tenuto conto che non vi dovrebbero essere variazioni nel gettito del tributo.

Con l'articolo 1, che sostituisce l'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, si fissa l'aliquota d'imposta erariale sul consumo di energia elettrica impiegata nelle abitazioni, per qualsiasi applicazione, nella misura unica di lire 1,10 per Kwh.

Alla stessa aliquota, in conformità del citato provvedimento CIP, è assoggettata, inoltre, l'energia elettrica impiegata per alimentare applicazioni monofasi in locali annessi alle abitazioni e adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, quando la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna e non superi complessivamente 10 Kwh, nonchè l'energia destinata ad alimentare applicazioni destinate ai servizi generali della casa in fabbricati comprendenti una sola abitazione, quando la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna e ciò in quanto si tratta di energia utilizzata nelle pertinenze dell'abitazione o nei locali ad essa annessi, per la quale è prevista una sola misura e che deve essere, conseguentemente, assoggettata al medesimo trattamento, fiscale e tariffario, previsto per le applicazioni domestiche.

Per l'energia elettrica impiegata, invece, nei locali e luoghi diversi dall'abitazione, l'articolo 1 prevede il mantenimento delle attuali due distinte aliquote, una di lire 4 per Kwh, quando si tratta di energia destinata ad usi di illuminazione e l'altra, in relazione agli scaglioni di consumo, di lire 0,50, 0,40 e 0,30 per Kwh, per gli usi diversi dall'illuminazione.

L'articolo 1 conferma, infine, l'applicazione dell'aliquota d'imposta di lire 0,50, 0,40 e 0,30 sull'energia elettrica impiegata nell'alimentazione di apparecchi elettromedicali, illuminazione palcoscenici, arco voltaico, carica di accumulatori, lampade per il controllo di circuiti elettrici, lampade utilizzate nelle serre, lampade a raggi ultravioletti per sterilizzazione, riprese televisive sempre che, naturalmente, non si tratti di utilizzazioni ef-

fettuate nei locali annessi all'abitazione e per le quali ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota d'imposta prevista per gli usi domestici.

Con l'articolo 2, tenuto conto della necessità di dare applicazione contemporanea alle nuove tariffe e all'imposta unica, si dispone che le aliquote previste dall'articolo 1 saranno applicate con la decorrenza ed i criteri stabiliti dal citato provvedimento CIP numero 34/1974 e cioè in base alla prevalenza dei consumi (tenuto conto che per un trimestre la prevalenza è di 46 giorni, che decorrono dall'11 luglio 1974, data di entrata in vigore del provvedimento CIP, in pratica l'aliquota unica si applica dalla lettura effettuata dal 26 agosto in poi).

Con la stessa decorrenza viene meno per gli usi domestici la norma di cui al regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, che fissa la minor rivalsa al Kwh a carico del fabbricante per i consumi di illuminazione in quanto, con l'unificazione tariffaria e fiscale, nelle abitazioni non si fa più distinzione tra illuminazione e usi diversi dall'illuminazione.

Con l'articolo 3, al fine di razionalizzare e di snellire gli adempimenti connessi alle procedure fiscali per l'accertamento dell'imposta erariale (attualmente vi sono denunce bimestrali, fatturazioni trimestrali, letture semestrali) viene riservata all'Amministrazione finanziaria la facoltà di autorizzare, a partire dall'anno 1975, i fabbricanti a presentare denunce annuali di consumo, fermo restando il pagamento del tributo alle scadenze previste dallo stesso articolo 3.

Con l'articolo 4 viene fissata l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purchè la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superiori complessivamente 10 Kwh;

b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purchè la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per uso di illuminazione: lire 4,00;

b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:

lire 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo nel mese;

lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino a 200.000 Kwh;

lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e sempre che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera a), è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2, lettera b), del presente articolo l'energia elettrica impiegata:

a) per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e *clichès* e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di film cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione di film nelle sale cinematografiche;

d) per la carica di accumulatori portatili;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purchè dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

h) per le riprese televisive ».

Art. 2.

Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1974, n. 181.

Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, numero 40, convertito nella legge 7 aprile 1941,

n. 260, concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero delle finanze di accordare, a partire dall'anno 1975, ai fabbricanti di energia elettrica che ne facciano richiesta, l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dallo stesso Ministero, fermo restando il pagamento dell'imposta in rate di acconto bimestrali calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.